



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE XI

Pianificazione Sviluppo Economico del Territorio

1° Servizio – Commercio Fisso, Ambulante, Mercati e Fiere.

CENTRO DIREZIONALE – ZONA ARTIGIANALE – C DA MUGNO - 1° piano – Tel 0932 676448 – Fax 0932 676470

R.O.S. n. 100 SEL 4-01-2010

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza n. 1714/2009 che consentiva, tra l'altro, di derogare dall'obbligo della chiusura domenicale per gli esercizi commerciali del Settore Alimentare e Non Alimentare limitatamente al mese di gennaio;

Ritenuto di dovere procedere a definire per l'intero anno 2010 il calendario delle deroghe all'obbligo della chiusura domenicale e \ o festiva per consentire una corretta programmazione delle attività di impresa;

Visti gli artt. 12, 13 (come modificato dell'art. 2 L.R. 9 luglio 2004 n. 12) e 14 (come modificato dall'art. 16 L.R. 30 ottobre 2002) della L.R. 22 dicembre 1999 n. 28 che disciplinano in generale nella Regione Siciliana, ed in particolare nei Comuni riconosciuti ad economia prevalentemente turistica o città d'arte, gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, nonché le possibili deroghe alla chiusura domenicale e festiva degli stessi;

Considerato che il comma 2 dell'art. 13 della citata Legge Reg.le prevede che, nei Comuni individuati dalla Regione Siciliana ad economia prevalentemente turistica o città d'arte, tale deroga è disposta dal Sindaco in conformità ad accordi con le organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti;

Considerato ancora che con Decreto dell'Assessore Regionale alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca n. 1746 del 20.10.2000, la Città di Ragusa è stato individuata come Comune ad economia prevalentemente turistica e città d'arte per tutto il territorio comunale e per l'intero anno;

Preso Atto che il C.C. con propria deliberazione n. 74 del 20\11\2008 ha chiesto formalmente tale riconoscimento alla Regione Siciliana - Assessorato Cooperazione Commercio Artigianato Pesca, giusta nota n.91320 del 24/11/08 e che in data 24/12/2008 il predetto Assessorato, con proprio Decreto, ha prorogato i termini di presentazione delle domande al 30\06\2008 consentendo ai comuni già dotati del riconoscimento di che trattasi di applicare i provvedimenti emanati antecedentemente alla entrata in vigore del decreto 24/01/2008 e della ulteriore proroga, concessa con D.A. n.1736 del 23/06/09 della validità del riconoscimento della città di Ragusa come comune a prevalente economia turistica e città d'arte fino al 31/12/2009;

Preso ancora atto della ulteriore proroga, concessa con D. A. del 25/11/2009 della validità del riconoscimento della città di Ragusa come comune a prevalente economia turistica e città d'arte fino al 30/06/2010

Dato atto che con nota n. 4575 del 18/01/2010 sono stati invitati a partecipare alla riunione del 25 gennaio 2010 le organizzazioni di categoria: ass.ne Prov.le Commercianti, ass.ne Esercenti Prov.le, C.I.D.E.C., A.S.A.COM, Lega dei Consumatori ACLI, U.I.L.-TUCS, C.G.I.L., C.I.S.L., U.G.L., C.A.S.A., FEDERCOM, FEDER-DISTRIBUZIONE, ADICONSUM, CODACONS, FEDERCONSUMATORI i Direttori dei Centri Commerciali: Le Masserie e Ibleo;

dato altresì atto che alla riunione tenutosi in data 25/01/2010 sono presenti l'associazione Provinciale Commercianti (sig. Sorbo e il geom. Campo) e il Direttore del Centro Commerciale Ibleo(Dott. Fonsino) e che durante la riunione è emersa l'esigenza nelle more dell'emanazione del citato decreto Assessoriale che si disciplinasse l'apertura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio del settore alimentare e non, nell'intero territorio comunale per il primo semestre del 2010;

Ritenuto pertanto che il calendario debba essere limitato al 30/06/2010 nelle more della definizione della pratica di riconoscimento di comune a prevalente economia turistica e città d'arte

Vista la Legge Regionale del 22 Dicembre 1999 N.28 ed il D.A. N. 1746 del 20.10.2000;

O R D I N A

1) Per tutto il primo semestre dell'anno duemiladieci (2010), gli esercizi commerciali di vendita al minuto del settore alimentare e non alimentare possono restare aperti tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue, Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle dodici ore giornaliere.

2) Gli esercizi ubicati nella fascia costiera, ad Ibla ed S. Giacomo Bellococco hanno facoltà di derogare dalla superiore disposizione stabilendo liberamente e senza limitazioni l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio.

3) L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

4) Gli esercizi ubicati nella fascia costiera, ad Ibla, ed a S. Giacomo Bellococco hanno facoltà di derogare, per tutte le domeniche e i festivi dell'intero anno, all'obbligo generalizzato della chiusura, sancito dal comma 4 dell'art. 12 della L.R. 22 dicembre 1999 n. 28.

5) I restanti esercizi hanno facoltà di derogare al citato obbligo solo nei giorni indicati nella tabella allegato A), che fa parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

6) Come previsto dall'art. 14 della L.R. 28\1999, le disposizioni relative all'obbligo di chiusura domenicale, non si applicano comunque:


- alle rivendite di generi di monopolio;
- agli esercizi di vendita interna ai campeggi,
- ai villaggi ed ai complessi turistici ed alberghieri; agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade,
- nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali;
- alle rivendite di giornali;

- alle gelaterie ed gastronomie
- alle rosticcerie e pasticcerie;
- agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato e mobili di arredamento, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le superiori attività di vendita siano svolte in maniera esclusiva o prevalente;
- alle sale cinematografiche ed agli esercizi che effettuano esclusivamente la vendita attraverso apparecchi automatici in appositi locali a ciò adibiti.

7) Con successiva ordinanza e previa ulteriore concertazione con le organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti si provvederà a completare e definire il calendario delle chiusure domenicali e festive alla luce dell'eventuale decreto assessoriale di riconoscimento della città di Ragusa di comune a prevalente economia turistica e città d'arte per le finalità di cui all'art.13 comma 5 della L.R. n. 22/99

8) Il corpo di Polizia Municipale e gli altri corpi di Polizia sono incaricati della esecuzione della presente disposizione.

Ragusa 02/02/2010



Il SINDACO
Nello Di Pasquale

SETTORE ALIMENTARE		SETTORE NON ALIMENTARE	
GENNAIO	3 - 6 - 10- 17 - 24 -	GENNAIO	3 - 6 - 10- 17 - 24
FEBBRAIO	Nessuna deroga	FEBBRAIO	Nessuna deroga
MARZO	7 - 14 - 21 - 28	MARZO	7 - 14 - 21 - 28
APRILE	-11 - 18 - 25	APRILE	- 11 - 18 - 25
MAGGIO	2 - 9 - 16 - 23 - 30	MAGGIO	2 - 9 - 16 - 23 - 30
GIUGNO	Nessuna deroga	GIUGNO	Nessuna deroga